



Ispettorato territoriale del lavoro di Ferrara-Rovigo

Sede di Rovigo

DECRETO N. del

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI FERRARA-ROVIGO,

- Visto il primo comma dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che attribuisce agli Ispettorati Territoriali del Lavoro (già Direzioni Territoriali del Lavoro) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
- Vista la lettera circolare prot. n. V/25157 del 02/02/1995 e la successiva circolare n. 39 del 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro;
- Visto il precedente decreto n. 16/2020 del 18/02/2020 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo per il biennio 2020-2021;
- Considerato l'attuale scenario economico caratterizzato da una improvvisa impennata dell'inflazione (legato anche agli attuali eventi internazionali), valutata l'incertezza dell'andamento futuro dei prezzi
- Ritenuto per le ragioni sopra esposte di limitare al solo anno 2022 l'aggiornamento delle tariffe;
- Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni,

DETERMINA

di così stabilire i valori per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo per il corrente anno:

Periodo di validità : fino al 31 dicembre 2022

- 1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro : € 19,89
- 2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 27,39

Le tariffe concordate aziendali in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

- per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:
 - a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;
 - b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;

- lavoro domenicale:
 - a) diurno: maggiorazione 20%
 - b) notturno: maggiorazione 50%

- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
 - a) maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Il presente decreto ha validità a tutto il 31 dicembre 2022.

IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE

Dott. Vernaglione Fabio